

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 153/CSA (2015/2016)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 105CSA – RIUNIONE DEL 24 MARZO 2016

I° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Avv. Carlo Porceddu, - Componenti; Dott. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO VIRTUS ENTELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PALERMO SIMONE SEGUITO GARA SALERNITANA/VIRTUS ENTELLA DEL 1.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 83 del 2.3.2016)

Con reclamo ritualmente proposto la Virtus Entella S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 83 del 2.3.2016) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, seguito gara Salernitana/Virtus Entella del 1.3.2016, ha inflitto al calciatore Palermo Simone la squalifica per 5 giornate effettive di gara “per avere, al 37° del secondo tempo, colpito con una gomitata al volto un calciatore avversario; per avere inoltre, uscendo dal terreno di giuoco a seguito dell'espulsione, calciato con violenza una bottiglietta e, reiterando l'atteggiamento di protesta, rivolto agli Ufficiali di gara un'espressione irriuardosa”.

Con i motivi scritti la reclamante ha precisato che il Palermo Simone, contrastato irregolarmente da tergo da un avversario, che gli impediva il normale sviluppo dell'azione, per svincolarsi dalla trattenuta e portando il braccio largo per mantenere l'equilibrio, ha sfiorato il volto dell'avversario il quale, simulando di essere stato colpito con una gomitata, si accasciava a terra.

Alla seduta del 24.3.2016, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – III^a Sezione – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Premette questa Corte che, per valutare al meglio la condotta del Palermo Simone, ha sentito, a chiarimenti, l'Arbitro della gara il quale ha confermato, senza dubbio alcuno, il contenuto del suo preciso referto.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato atteso il disposto normativo di cui all'art. 35, 1.1 del C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Virtus Entella di Chiavari (Genova).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.C.D. NARDÒ AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI 2.500,00;

**- 2 GARE DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE,
INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NARDÒ/TARANTO FOOTBALL
CLUB 1927 DEL 6.3.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale –
Com. Uff. n. 116 del 9.3.2016)

Con reclamo ritualmente proposto la A.C.D. Nardò ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 116 del 9.3.2016) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, seguito gara Nardò/Taranto del 6.3.2016, le ha inflitto le sanzioni dell'ammenda di € 2.500,00 e 2 gare da disputarsi a porte chiuse per avere i propri sostenitori “- durante il riscaldamento pre - gara, fatto oggetto la Terna Arbitrale del lancio di vari oggetti di plastica, incluso un bicchiere pieno di birra; - per la intera durata del secondo tempo, lanciato sassi di varie dimensioni, monetine, oggetti di plastica ed un pezzo di cuoio sia all'indirizzo di un A.A., senza colpirlo, sia in direzione dei calciatori avversari che venivano ripetutamente colpiti in varie parti del corpo, sia contro il Commissario di Campo che veniva attinto in due occasioni. A causa di tali condotte il Direttore di gara era costretto ad individuare una diversa zona dell'impianto per le attività di riscaldamento. Inoltre, uno dei summenzionati sostenitori, si arrampicava per ben tre volte sulla rete di recinzione pur senza entrare sul terreno di gioco. Infine, al termine della gara, si registrava la mancanza di acqua calda nello spogliatoio riservato alla Terna. Sanzione così determinata sia in considerazione della obiettiva gravità dei fatti che potevano recare maggiore nocumento alla integrità fisica dei presenti, sia della recidiva specifica di cui al Com. Uff. n. 81.”.

Con i motivi scritti la reclamante, pur non sminuendo il disvalore e la gravità degli accadimenti verificatisi, ha rilevato l'eccessiva afflittività delle sanzioni, chiedendo una congrua riduzione.

Ha, all'uopo, richiamato la fattiva collaborazione, per tutto il tempo, del Vice Presidente e del Dirigente Accompagnatore, come si deprende anche dal Rapporto del Commissario di Campo.

Infine, ha ritenuto opportuno di fare richiamo alle iniziative promosse ai fini della sicurezza indicando in n. 20 gli stewards presenti, ed alla iniziativa di valore sociale “Meno violenza, più sport, più ambiente: Nardò si differenzia”.

Quanto alla misura delle sanzioni inflitte ha, infine, richiamato precedenti della giustizia di settore.

Ha, quindi, concluso chiedendo una riduzione delle sanzioni.

Alla seduta del 24/03/2016, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – III^a Sezione – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il reclamo è parzialmente accolto come da dispositivo.

Osserva, all'uopo, questa Corte, che l'organizzazione delle iniziative anti-violenza sono valutabili ai fini della richiesta di una congrua riduzione della sanzione della sola ammenda, pur senza scalfire la gravità delle condotte reiteratamente realizzate dai sostenitori della reclamante e tenutosi conto della contestata recidiva di cui al Com. Uff. n. 81 del 23.12.2015.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società A.C.D. Nardò di Nardò (Lecce), riduce la sanzione dell'ammenda ad € 1.500,00.

Conferma per il resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO G.S.D. RAPALLOBOGLIASCO AVVERSO LE SANZIONI:
- AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE;**

- SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. BARWUAH ENOCK, INFLITTE SEGUITO GARA RAPALLOBOGLIASCO/PINEROLO DEL 2.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 113 del 3.3.2016)

Il G.S.D. Rapallobogliasco, con atto del 7.3.2016, ha reclamato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del Campionato Nazionale Serie D pubblicata sul Com. Uff. n. 113 del 3.3.2016, con la quale il detto Giudice, in relazione alla gara Rapallobogliasco/Pinerolo (Girone A), ha sanzionato l'odierna reclamante con l'ammenda di €. 800,00 per indebita introduzione di due persone nello spogliatoio arbitrale, rifiutandosi di farsi identificare, ed ha squalificato il calciatore della stessa reclamante Enock Barwuah per tre giornate effettive *“per avere, al termine della gara, colpito con uno schiaffo alla nuca il calciatore avversario”*.

Il reclamo eccepisce l'eccessività di entrambe le sanzioni: per quanto riguarda il sodalizio perchè nello spogliatoio dell'arbitro si sarebbero introdotti il Presidente ed il Dirigente accompagnatore al solo fine di chiedere spiegazioni, mentre la squalifica dell'atleta andrebbe ridimensionata non integrando alcuna condotta violenta, come tale considerata dal primo giudice.

La Corte ritiene infondato il gravame proposto avverso la sanzione economica, mentre può venir ridotta la squalifica del calciatore.

In effetti, il rapporto del Direttore di gara in relazione all'episodio verificatosi al termine della stessa appare particolarmente dettagliato e particolareggiato; del resto non vi sarebbe stato motivo di riferire che le persone introdottesi nello spogliatoio non si sarebbero fatte identificare, qualora le stesse si fossero qualificate, rilasciando il proprio nome e cognome.

Allo stato, pertanto, l'inesistenza di prove idonee a smentire la privilegiata valenza probatoria del referto arbitrale determina la conseguente sanzione.

Viceversa, la condotta del calciatore, costituita dall'aver inferto una manata sulla nuca di un avversario, non può considerarsi violenta, come giudicata in prime cure, ma semplicemente antisportiva, in conformità a quanto più volte statuito da questa Corte che individua la violenza non tanto nelle conseguenze lesive dell'atto, bensì nell'idoneità del mezzo a provocarle: nella fattispecie non v'è dubbio che ricorrano entrambe tali previsioni.

Il calciatore Barwuah va dunque sanzionato per comportamento gravemente antisportivo ex art. 19, comma IV, lett. a), C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società G.S.D. Rapallobogliasco di Rapallo (Genova), riduce la sanzione della squalifica al calc. Barwuah Enock a 2 giornate effettive di gara.

Conferma per il resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO S.P.D. AMITERNINA SCOPPITO AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI € 1.500,00;
- 1 GARA DA DISPUTARSI CON IL SETTORE RISERVATO ALLA TIFOSERIA LOCALE PRIVA DI SPETTATORI,
INFLITTE SEGUITO GARA AMITERNINA SCOPPITO/OLYMPIA AGNONESE DEL 6.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 9.3.2016)

Con preavviso e reclamo tempestivamente introdotti, la S.P.D. Amirternina Scoppito ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 116 del 9.3.2016, con la quale il detto Giudice, in relazione alla gara Amirternina Scoppito/Olympia Agnonese del precedente giorno 6, ha inflitto alla società ospitante la sanzione dell'ammenda di €. 1.500.00, disponendo altresì che una gara fosse disputata con il settore riservato alla tifoseria locale priva di spettatori in quanto *“propri sostenitori, dal 20° del secondo tempo e fino al termine della gara rivolgevano ad un A.A. espressioni gravemente ingiuriose e minacciose comportanti anche denigrazione per motivi di origine territoriale”*.

Lamenta la ricorrente l'eccessività della complessiva sanzione, sia in relazione ad altre statuizioni dello stesso Giudice Sportivo, ma soprattutto in quanto, contrariamente alle risultanze del referto dell'Assistente, le espressioni allo stesso rivolte sarebbero state pronunciate da un solo ed ignoto spettatore, nei cui confronti era stato presentato esposto alla locale Stazione dei Carabinieri.

In occasione della seduta fissata per l'esame del reclamo al 24.3.2016, il Presidente della società Amirternina chiedeva oralmente di poter partecipare alla discussione, conseguendo autorizzazione dalla Corte.

Quest'ultima, in considerazione del motivo di gravame ed onde disporre del più ampio panorama probatorio, provvedeva ad ascoltare l'Assistente Arbitrale il cui referto aveva determinato l'impugnata sanzione, ottenendo conferma che, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, le frasi ingiuriose e razziste a sfondo territoriale non erano state pronunciate da una sola persona, ma, viceversa, da una pluralità di soggetti, rendendo la ricorrente meritevole della sanzione inflitta.

Inoltre, non può trascurarsi l'assoluta ininfluenza dell'esposto presentato dalla società dal momento che lo stesso, pur riferendosi ad "*uno spettatore*", non è in grado di individuarlo, circostanza che, ove si fosse verificata, avrebbe offerto ben altra rilevanza all'atto in richiamo.

Ritiene tuttavia la Corte di poter mitigare la misura dell'ammenda in considerazione del campionato dilettantistico al quale partecipa la ricorrente, nonchè per adeguarla ad altre sanzioni inflitte per comportamenti antisportivi del pubblico.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'assistente di gara, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società S.P.D. Amiternina Scoppito di Scoppito (L'Aquila), riduce la sanzione dell'ammenda ad € 1.200,00.

Conferma per il resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO MAZARA CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GENESIO VALERIO SEGUITO GARA COPPA ITALIA DILETTANTI MAZARA/GRAVINA DEL 16.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 260 del 17.3.2016)

Con reclamo urgente ritualmente proposto la Mazara Calcio A.S.D. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 260 del 17.3.2016) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, seguito gara Mazara Del Vallo/Gravina del 16.3.2016 (quarti di finale di Coppa Italia), ha inflitto al calciatore Genesio Valerio la squalifica per 3 gare effettive per avere, al 37° del secondo tempo ed a palla lontana, tirato uno schiaffo in faccia ad un avversario.

Con i motivi scritti la reclamante ha contestato la sussistenza della condotta del Genesio, precisando che egli, al fine di svincolarsi dal contatto con l'avversario, lo colpiva involontariamente e leggermente al volto, senza arrecare alcun danno.

Ha, quindi, concluso chiedendo la riduzione della squalifica inflitta.

Alla seduta del 24.3.2016, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – III^a Sezione – nessuno è comparso per la reclamante avendo il suo difensore comunicato, con nota fax del 24.3.2016, che il reclamo venisse esaminato senza la presenza di un Rappresentante della Associazione.

Il reclamo proposto è infondato e deve essere rigettato tenutosi conto della precisa normativa di cui all'art. 35, 1.1 C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Mazara Calcio A.S.D. di Mazara del Vallo (Trapani).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

6. RICORSO A.S.D. BOYS PIANURESE 2005 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, BOYS PIANURESE/MONS PROCHYTA CALCIO DEL 21.2.2016 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 77 del 18.2.2016)

Con atto spedito il 24.2.2016, la Società A.S.D. Boys Pianurese 2005 proponeva ricorso avverso la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 77 del 18.2.2016 del predetto Comitato Regionale) con la quale era stato accolto il reclamo, proposto dalla Società Mons Prochyta Calcio avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Campania che aveva irrogato alla predetta Società Mons Prochyta Calcio la sanzione della perdita della gara Mons Prochyta Calcio/Boys Pianurese del 24.10.2015.

Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente inammissibile.

Nel Codice di Giustizia Sportiva, il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale contenuta nell'art. 31 del predetto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale "*Giudice di secondo grado*" rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall'art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) "due gradi di giudizio", esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale.

L'unica eccezione a tale principio è costituita dal mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione.

Nel caso che ci occupa, la Società A.S.D. Boys Pianurese 2005 si è rivolta a questa Corte quando aveva già completato l'iter processuale consentitogli, così richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio.

Per questi motivi, la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Boys Pianurese 2005 di Napoli.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO COSENZA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COSENZA/ JUVE STABIA DEL 28.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 138/DIV del 1.03.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con Com. Uff. n. 138/DIV del 1.3.2016, infliggeva la sanzione della ammenda di € 3.000,00 alla società Cosenza Calcio S.r.l., perché durante l'incontro Cosenza/Juve Stabia del 28.2.2016, la società aveva tenuto un comportamento gravemente antisportivo, in quanto veniva fatto mancare il servizio dei raccattapalle allo scopo di rallentare la ripresa del gioco, con la propria squadra in vantaggio; il tutto nonostante la sollecitazione dell'arbitro a ripristinare il servizio.

Avverso tale provvedimento la società Cosenza Calcio S.r.l. ha preannunciato ricorso innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 4.3.2016 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

La reclamante chiede in via principale, l'annullamento della sanzione; in via subordinata la rideterminazione della sanzione inflitta.

Il reclamo è parzialmente fondato.

Raffrontando il caso in esame con altri simili decisi in passato, si rileva in effetti l'eccessiva afflittività della sanzione, tenuto conto dell'entità del fatto.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società Cosenza Calcio S.r.l. di Cosenza, riduce la sanzione dell'ammenda ad € 1.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8. RICORSO POL. OLYMPIA AGNONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DI MEO GIUSEPPE SEGUITO GARA AMITERNINA SCOPPITO/ OLYMPIA AGNONESE DEL 6.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 9.3.2016)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con Com. Uff. n. 116 del 9.3.2016, infliggeva la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al signor Di Meo Giuseppe, allenatore della società Pol. Olympia Agnonese, perché al termine dell'incontro Amiternina Scoppito/Olympia Agnonese del 6.3.2016, il Di Meo, nel corso di un parapiglia determinatosi tra le due squadre, insultava e provocava l'allenatore della squadra avversaria.

Avverso tale provvedimento la società Pol. Olympia Agnonese ha preannunciato ricorso innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 10.3.2016 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Nei motivi di gravame, la reclamante, sottolineava l'eccessiva gravosità e severità della punizione comminata dal Giudice di prime cure nei confronti del Di Meo sostenendo che quest'ultimo, si è limitato solo a esortare i propri calciatori a rientrare negli spogliatori dopo aver visto l'allenatore Angelone, della società Amiternina, scosso per la sconfitta casalinga subita.

La reclamante chiedeva, pertanto, la riduzione della sanzione inflitta.

L'impugnazione proposta dalla società va parzialmente accolta con riduzione della squalifica a 1. Sanzione che appare congrua in relazione all'accaduto.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società Pol. Olympia Agnonese di Agnone (Isernia), riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Di Meo Giuseppe ad 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Vincenzo Fortino, Prof. Giovanni Serges, - Componenti; Dott. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

9. RICORSO AC 5 DIAVOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA UNDER 21 AC5 DIAVOLI/SANVE MILLE DEL 28.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 566 dell'8.03.2016)

Con reclamo del 10.3.2016 la AC 5 Diavoli impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 556 dell'8.3.2016 con la quale veniva ad essa comminata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara per 0-6. La reclamante chiedeva la ripetizione della gara del 28.02.2016 con la Sanve Mille (Under 21 Girone D) sostenendo che la sospensione della gara decisa dall'arbitro per continui sbalzi della tensione elettrica non era da imputarsi alla società bensì dovuta a lavori che l'ENEL stava effettuando nel quartiere a causa di dissesti per il maltempo. Precisava di avere consegnato all'arbitro il giorno stesso della partita una documentazione attestante l'avvenuta comunicazione telefonica con l'ENEL dalla quale si evinceva che quest'ultima stava eseguendo lavori nella zona del palazzetto dello sport che sarebbero durati fino al pomeriggio, ed aggiungeva altresì che la documentazione comprovante tale situazione ancorché richiesta all'ENEL non era stata mai consegnata.

Il reclamo è infondato.

Non può che confermarsi la decisione del Giudice sportivo il quale, nell'infliggere la punizione della perdita della gara in conseguenza della sua sospensione poco dopo l'inizio a causa di continue interruzioni della corrente elettrica, rilevava correttamente come nessuna documentazione era stata prodotta in ordine agli asseriti lavori eseguiti dall'ENEL. La mancanza di una idonea documentazione al riguardo è, peraltro, confermata dal reclamo nel quale ci si limita a riferire di una richiesta inoltrata all'Enel rimasta del tutto priva di ogni riscontro.

Deve pertanto riconoscersi la correttezza della decisione di prime cure che addebitava, in assenza di elementi tali da indurre a diversa conclusione, la responsabilità alla squadra ospitante Diavoli.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società AC 5 Diavoli di Villorba (Treviso).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

10. RICORSO TERAMO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMP. NAZ. UNDER 17 S.S. TERAMO CALCIO/FOGGIA CALCIO DEL 6.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 90/Campionati Giovanili del 09.03.2016)

Con reclamo del 10.03.2016 la Teramo Calcio impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico di cui al Com. Uff. del 9.03.2016 n. 90 con la quale era stata comminata alla reclamante la sanzione della perdita della gara contro il Foggia Calcio per 0-3 perché ritenuta responsabile della mancata disputa della partita per concomitanza con altra gara sul medesimo terreno di giuoco.

A sostegno dell'impugnazione la reclamante deduceva di non avere alcuna responsabilità dell'accaduto in quanto essa aveva tempestivamente comunicato alla società Piano delle Lente la contemporanea fissazione per lo stesso orario e nel medesimo capo di altra gara (quella tra Piano della Lente e Santgidiese) ed aveva altresì provveduto a comunicare alla F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico la variazione del campo di giuoco. Senonchè il Comitato Regionale dell'Abruzzo non provvedeva all'annotazione della variazione rispetto alla originaria comunicazione ufficiale e si veniva pertanto a determinare la concomitanza in ragione della quale veniva poi inflitta la sanzione.

Da ciò si deduceva, secondo la reclamante, l'assenza di ogni sua responsabilità

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In realtà la decisione arbitrale di far disputare la gara tra la Piano della Lente e la Santegidiese e di non procedere alla disputa della gara tra Teramo Calcio e Foggia calcio appare corretta in relazione alla concomitanza che si era venuta a determinare e che imponeva il ricorso al criterio della gerarchia dei campionati. Se non che la documentazione esibita comprova l'assenza di responsabilità della Teramo Calcio la quale in alcun modo può ritenersi responsabile dell'accaduto avendo posto in essere ogni formale precauzione per scongiurare l'accaduto. La concomitanza è pertanto da addebitare al mancato inserimento nel Comunicato del Comitato regionale della variazione che era stata tempestivamente richiesta. Da qui l'assenza di responsabilità della reclamante.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società Teramo Calcio di Teramo, dispone la disputa della gara nonché l'invio degli atti al Settore Giovanile e Scolastico per quanto di competenza.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

11. RICORSO POL. POMPEI CALCIO MESSINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS MILAZZO/POMPEI DEL 16.1.2016 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 77 del 18.2.2016)

Al termine della gara Virtus Milazzo/Pol. Pompei Calcio Messina, Campionato 1° Cat. Girone "D" del 16.01.2016, la Pol. Pompei Calcio Messina proponeva rituale ricorso avverso il risultato gara chiedendo "di dare partita persa alla società Virtus Milazzo col punteggio di 3-0".

Il competente Giudice Sportivo di primo grado respingeva il reclamo su esposto con delibera Com. Uff. n. 229 del 29.01.2016.

La competente Corte Sportiva di Appello territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia rigettava il gravame proposto dalla Pol. Pompei Calcio Messina con delibera Com. Uff. n.77 del 18.02.2016.

Ciò posto, vi è da dire che non sono previsti, nella procedimentalizzazione delle cognizioni di merito dell'ordinamento sportivo, ulteriori gradi di giudizio rispetto a quelli già attivati.

Nella fattispecie risulta che la Società Pol. Pompei Calcio Messina, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale, adiva, con rituale ricorso, quello di appello previsto dall'ordinamento, ossia la Corte Sportiva d'Appello Territoriale che, nella sua discrezionalità cognitiva, rigettava il relativo gravame.

I rimedi ordinari, nella cognizione riguardante i fatti, appaiono quindi tutti esperiti e, ad ordinamento vigente, non ne sono previsti, a livello federale, altri.

E' previsto, come rimedio straordinario, quello della revocazione della decisione inappellabile, nei casi, termini e modi colà previsti, di cui all'art.39 C.G.S. oppure quello indicato dal Codice di Giustizia del CONI al titolo VI, semprechè si versi nelle ipotesi ivi disciplinate.

In disparte quanto procede, deve ribadirsi che il ricorso proposto a questa Corte Sportiva di Appello Nazionale, avverso una decisione dell'omologo organo a livello territoriale, è inammissibile alla luce dell'impianto ordinamentale giustiziale di cui al C.G.S. della F.I.G.C. non avendo questa Corte giurisdizione alcuna sul provvedimento di cui è gravame.

Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra esposto dalla Società Pol. Pompei Calcio Messina di Messina. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

12. RICORSO CALC. DAVIDE CARNEVALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA COLLIGIANA/GAVORRANO DEL 6.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 9.3.2016)

Il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 116 del 9.3.2016, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Davide Carnevale.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Colligiana/Gavorrano, disputato il 6.3.2016, il Carnevale, in reazione a una condotta provocatoria e violenta di un calciatore avversario, lo colpiva con un pugno al volto.

Avverso tale provvedimento calciatore Davide Carnevale ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto dell'11.3.2016, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 21.3.2016, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Davide Carnevale, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Pubblicato in Roma il 27 maggio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio